

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n.19/2016 confronti di:

- VACARASU IOANA CRISTINA
- NARDIELLO SANTE
- ARCANGELI FABIO

* * *

In seguito alla la trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., su segnalazione della Procura Federale Fise, della Relazione del Presidente di Giuria del Concorso S. O. Altamura A1, svoltosi in data 8/10 Luglio 2016 presso l'impianto ASD Centro Sport Equestri, questo Giudice, visti gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), considerato che quanto denunciato appariva configurare comportamenti antiregolamentari posti in essere da parte di **NARDIELLO SANTE, VACARASU IOANA CRISTINA, ARCANGELI FABIO**, apriva un procedimento, fissando la data della pronuncia inizialmente al 16.9.2016, successivamente prorogata al 28.9.2016 per la mancanza della prova della comunicazione al sig. Arcangeli.

Nelle more pervenivano, nei termini prescritti, le note difensive dei sigg.ri Vacarasu e Nardiello, patrocinati dall'Avv. Tucci, mentre nulla è pervenuto da parte del sig. Arcangeli.

La relazione del Presidente Scarpetta, inoltrata in data 14 luglio 2016 e successivamente integrata con altra relazione, corredata da ulteriore documentazione in data 19 luglio 2016, rappresentava che durante il detto concorso, svolto ad Altamura in Luglio, al controllo del microchip rilevato nel cavallo denominato "Oscar", e come tale iscritto in concorso mediante presentazione del relativo passaporto, era invece risultato, presso il Ministero della Salute, registrato un altro cavallo,

denominato "Eduard". Lo stesso Presidente di Giuria ha, altresì, rilevato, producendo la documentazione del Ministero della Salute, che il proprietario del cavallo denominato "Eduard" sarebbe stato il sig. Nardiello Sante, mentre il cavallo sarebbe stato presentato in gara dalla sig.ra Vacarasu Cristina Ioana, e che i predetti sarebbero coniugi.

Nell'esame della vicenda questo Giudice ha acquisito documentazione attestante il fatto che il cavallo di nome "Oscar" risulta iscritto nei ruoli federali al n. 09319G e sarebbe di proprietà del sig. Arcangeli Fabio, il quale non risulta attualmente tesserato ma unicamente quale proprietario del detto equino.

Altresì è stato appurato, mediante controllo del nominativo del cavallo "Eduard", che nei ruoli federali non risulta alcun cavallo di nome "Eduard" sotto la proprietà del Sig. Nardiello Sante, come invece emerge dalla scheda del Ministero della Salute prodotta a cura del Presidente di Giuria.

Esiste, quindi, una oggettiva e documentale discrepanza tra il cavallo di nome "Oscar" quale iscritto nei ruoli federali e di proprietà del sig. Arcangeli Fabio e il cavallo di nome "Eduard", effettivamente presente in concorso, risultato non iscritto nei ruoli federali e di proprietà di Nardiello Sante, la cui scheda tesseramento lo indica anche quale proprietario di cavalli.

La difesa della Vacarasu sostiene che la medesima non avesse conoscenza diretta del cavallo "Oscar" e che fosse convinta di montare tale cavallo in gara, non essendo, peraltro, una amazzone professionista. Chiede, quindi, la assoluzione o, in subordine, la sanzione minima del richiamo scritto.

La difesa del Nardiello sostiene che il medesimo nel caso in esame non fosse a conoscenza << *che il cavallo in questione non fosse quello dichiarato nell'ordine di partenza*>> non essendo egli presente alla gara.

Chiede, quindi, anch'egli, la assoluzione o, in subordine, la sanzione minima del richiamo scritto.

E' doveroso evidenziare come entrambe le parti nelle rispettive difese non abbiano negato il fatto storico, non abbiano rappresentato circostanze differenti da quelle esposte nel provvedimento loro inviato, né addotto alcuna giustificazione in relazione agli eventi contestati e alle risultanze esposte, tra le quali la proprietà del cavallo "Eduard" in capo al Nardiello.

Le difese, peraltro, si prestano ad alcune obiezioni.

Da un lato, la sig.ra Vacarasu afferma che non conosceva il cavallo che avrebbe montato in gara, allorquando, a tacer d'altro, all'atto della iscrizione, ai sensi dell'art 8.1 R.N.S.O., devono essere indicati il nome del cavaliere e il nome del cavallo, con il numero di iscrizione ai ruoli federali, e le categorie alle quali il binomio intende partecipare, tanto più che la stessa norma indica il cavaliere quale responsabile della regolarità della iscrizione e della corretta partecipazione dei cavalli alle categorie consentite; dall'altro, il Nardiello afferma di non essere stato al corrente che il cavallo in questione non fosse quello dichiarato nell'ordine di partenza, il che implica che il Nardiello o non sapesse dove si trovava il suo cavallo l'8 e il 10 Luglio 2016 o che, comunque, il Nardiello non sappia riconoscere a vista il proprio cavallo.

A ciò si aggiunga che il Nardiello sostiene di non essere stato presente alla gara, tuttavia il Presidente Scarpetta ha evidenziato il fatto che è stato proprio Nardiello personalmente che ha provveduto al pagamento della sanzione di euro 100 irrogata durante il concorso per deficienza della storia vaccinale del cavallo e ne ha, nell'occasione, ritirato il passaporto.

Peraltro la sig.ra Vacarasu e il Sig. Nardiello sono, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della Scuderia T.C Sporting Horse Associazione Sportiva Dilettantistica.

Orbene, è chiaro ed evidente che la vicenda come prospettata non è scalfita dalla rappresentazione degli interessati, i quali non possono essere ritenuti privi di responsabilità per avere consentito l'ingresso in gara di un cavallo non iscritto nei ruoli federali contravvenendo alla normativa di cui all'art. 8.1 e 2.2 del R.N.S.O., che prescrive che i cavalli, per partecipare in gara a manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti ai ruoli federali e che tale iscrizione prevede una copertura assicurativa, nonché al dovere di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia Fise e all'art 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni.

Per quanto concerne il sig. Arcangeli, che è risultato proprietario del cavallo di nome Oscar, il cui passaporto è stato rinvenuto in gara come pertinente ad altro cavallo, appunto, di nome Eduard, egli, non avendo fornito alcuna giustificazione in relazione all'evento, né motivato per quale ragione il passaporto del proprio cavallo si trovasse in mani altrui e abbinato ad altro cavallo, deve essere ritenuto egualmente responsabile dei fatti contestati avendo violato le norme richiamate.

Nella irrogazione della sanzione, e del suo grado di afflittività, questo Giudice ritiene di dover considerare la palese gravità del fatto e le singole posizioni delle parti.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga a:

- **VACARASU IOANA CRISTINA** la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a montare nonché la sospensione dalla attività agonistica per mesi sei, di cui all'art 6 lettera d) e f) Regolamento di Giustizia;
- **NARDIELLO SANTE** la sanzione della ammenda di cui all'art 6 lettera c) per euro 1.000,00;
- **ARCANGELI FABIO** la sanzione della sospensione dall'attività agonistica del cavallo Oscar, tessera 09319G, di cui all'art. 6 lettera d) per mesi sei, nonché dell'ammenda di cui all'art 6 lettera c) per euro 1.000,00;

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare tempestivamente il presente provvedimento ai siggri NARDIELLO SANTE, VACARASU IOANA CRISTINA, a mezzo pec del difensore Avv. Tucci, e ad ARCANGELI FABIO presso il noto indirizzo e per il tramite del circolo di appartenenza.

Roma, li 28 settembre 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò